

CITTA' DI ERACLEA

Città Metropolitana di Venezia



REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI DI INTRATTENIMENTO

- **APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 20 DEL 28/04/2022.**
- **PUBBLICATA DAL 06/05/2022 AL 21.05.2022 .**
- **ESECUTIVA IN DATA 22.05.2022 .**

Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi e congegni da intrattenimento

- INDICE -

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Ambito di applicazione	pag. 4
Art.2 - Finalità e principi generali	pag. 4
Art.3 - Definizioni	pag. 5
Art.4 - Caratteristiche dei giochi	pag. 8
Art.5 - Giochi vietati	pag. 8
Art.6 - Giochi leciti privi di vincite	pag. 8
Art.7 - Tabella dei giochi proibiti.....	pag. 9

TITOLO II REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI DI ESERCIZIO

Art.8 - Localizzazioni e requisiti dei locali.....	pag. 9
Art.9 - Adempimenti per l'apertura ed il trasferimento di sala pubblica da gioco.....	pag. 11
Art.10 - Prescrizioni di esercizio e divieti.....	pag. 12
Art.11 - Requisiti morali di accesso all'attività.....	pag. 13
Art.12 - Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti.....	pag. 13
Art.13 - Informazione al pubblico e pubblicità.....	pag. 14
Art.14 - Orari e obbligo di spegnimento.....	pag. 15

TITOLO III SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.15 – Sanzioni.....	pag. 15
Art.16 – Decadenza e revoca.....	pag. 16
Art.17 - Disposizioni finali e transitorie.....	pag. 17

+

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. , di seguito TULPS;
- Regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- DPR n. 616 del 24 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010, che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS;
- Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS in esercizi commerciali ed altri;
- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2011, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici;
- Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante provvedimenti urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha assorbito il Decreto Direttoriale 12 ottobre 2011, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici;
- Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012, in particolare art. 7, recante "Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica";
- Legge n. 189 dell'8 novembre 2012 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;
- Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, commi 918-848, legge di stabilità;
- Legge regionale n. 38 del 10 settembre 2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 103 del 13.09.2019, ad oggetto: "*Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico*";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2006 del 30.12.2019 – Adozione provvedimento di cui all'articolo 8 "*Limitazioni all'esercizio del Gioco*" della sopra citata Legge Regionale n. 38 del 10 settembre 2019;

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, anche successive, in materia.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, in relazione all'analisi del GAP (gioco d'azzardo patologico) predisposta dalle Aziende ULSS del territorio, che ne costituisce parte integrante, disciplina i titoli abilitativi relativi all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d'ora innanzi TULPS e in attuazione del disposto di cui agli articoli 6, 7 e 8 della Legge Regionale del Veneto n. 38 del 10 settembre 2019 e della D.G.R. Veneto n. 2006 del 30 dicembre 2019 individua:

a) i luoghi cosiddetti "sensibili", ovvero luoghi caratterizzati dalla presenza di soggetti psicologicamente più esposti all'illusione di conseguire vincite e facili guadagni e pertanto più a rischio di cadere vittime della "dipendenza da gioco d'azzardo patologico";

b) la distanza minima dai luoghi "sensibili" che deve essere rispettata per l'apertura di nuove sale gioco o di nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo, nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa;

c) gli orari di "interruzione del gioco" per tutti gli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS, come da D.G.R. n. 2006 del 30 dicembre 2019, presenti negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS;

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

ART. 2

FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza ed il decoro urbano, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.

2. L'Amministrazione intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.

3. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:

a) tutela dei minori;

b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:

b.1) contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;

b.2) contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di limitare i rischi derivanti

dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;

c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e del decoro urbano, della salute e della quiete della collettività, limitatamente a quanto di competenza degli Enti Locali, fatte salve le prioritarie attribuzioni statali in materia.

4. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;

b) alla prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art.8;

c) a questioni di igiene e sicurezza pubblica.

5. I procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) fatta eccezione per l'apertura e la gestione delle sale indicate al successivo art.3, comma 1, lett.a.1), a.2) e a.3), di competenza della Questura.

ART. 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

1. **sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti**, di seguito definita "**sala giochi**": un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici, ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo. Le sale giochi si distinguono in:

1.1 sale dedicate alle video-lottery (cosiddette VLT), di cui all'art. 88 TULPS di competenza della Questura;

1.2 sale per il gioco del Bingo, di cui all'art. 88 TULPS di competenza della Questura; negozi dedicati al gioco, di cui all'art. 38 commi 2 e 4 del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. Bersani), nonché di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (c.d. Giorgetti), di cui all'art.88 TULPS di competenza della Questura;

1.3 sale per il gioco lecito di cui all'art.86, comma1, del TULPS, di competenza del Comune: Sale Giochi nelle quali è praticato il gioco mediante biliardi, bowling, carte da gioco e/o altri giochi leciti, nonché attraverso gli apparecchi automatici, semiautomatici e da gioco di abilità elencati al successivo punto 2) lettera b) con esclusione di quelli individuati al punto b.2.;

2. **giochi leciti** si considerano tali:

a) i giochi tradizionali (es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc...);

b) gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- b.1. apparecchi di cui al comma 6 lettera a) dell'art. 110 TULPS cosiddette new slot e VLT: si tratta di apparecchi di trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis co. IV del D.P.R. n. 640 del 26.10.1972 e s.m., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia

e delle Finanze – A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1,00 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100,00 euro erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 74% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- b.2. apparecchi di cui al comma 6 lettera b) dell'art. 110 TULPS;

si tratta di apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. del 26.10.1972, n. 640 e s.m., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;

- b.3. apparecchi di cui al comma 7 lettera a) dell'art. 110 TULPS;

apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

- b.4. apparecchi di cui al comma 7 lettera c) dell'art. 110 TULPS;

si tratta di apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a €. 0,50. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

- b.5. apparecchi di cui al comma 7 lettera c-bis) dell'art. 110 TULPS;

si tratta di apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone, ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento (kiddie rides – o giochi per bambini, juke-boxe), che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; l'accumulo di più tagliandi dà diritto a premi consistenti in oggettistica (cd. "ticket redemption");

- b.6. apparecchi di cui al comma 7 lettera c-ter) dell'art. 110 TULPS;

si tratta di altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Si tratta ad es. di calcio-balilla, biliardino (flipper), ping-pong, dardi o freccette, ruspe, pugnometro ecc.);

3. apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo:

si tratta di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c.6 del TULPS;

4. esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art.86 del TULPS);
- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art.86 del TULPS);

- stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art.86 del TULPS);
 - alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art.86 del TULPS);
 - circoli privati ed enti assimilabili, che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
 - agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art.38 cc.2 e 4 del D.L. 4.7.2006 n.223, convertito dalla Legge 4.8.2006 n.248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art.88 del TULPS);
 - sale destinate al gioco del bingo, di cui al D.M. delle Finanze 31.1.2000 n.29 (in possesso di licenza di cui all'art.88 del TULPS);
 - sale dedicate esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.).
5. **giochi a distanza:**
i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;
 6. **superficie di somministrazione:**
la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
 7. **area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici:**
la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;
 8. **esercizi commerciali:**
esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 e dalla L. R. Veneto 28/12/2012 n. 50;
 9. **area di vendita degli esercizi commerciali:**
la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
 10. **area separata:** area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
 11. **tabella dei giochi proibiti:** la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;
 12. **tariffa del biliardo:** il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

ART. 4
CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

1. I giochi devono essere leciti e conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale.
2. E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità ed aleatorietà, così come definiti dall'art. 110 TULPS. e s.m.i. Tali apparecchi devono essere conformi alle norme di specie ed essere dotati dei relativi nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. E' consentita l'installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da trattenimento, conformemente alle vigenti normative.
4. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, in difformità alle norme.
5. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura.

ART. 5
GIOCHI VIETATI

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato e la partecipazione al gioco d'azzardo in tutte le sue manifestazioni, nonché l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.
2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

ART. 6
GIOCHI LECITI PRIVI DI VINCITE

1. In tutte le attività è consentita la libera installazione dei giochi di cui all'art. 3 comma 2 apparecchi di cui al comma 7 lettera c-ter) dell'art. 110 TULPS del presente Regolamento e per la gestione degli stessi non necessita di alcun titolo abilitativo, purché non siano previste forme di vincita in denaro, oggettistica o altri beni.

ART. 7
TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore.
2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre.

TITOLO II - REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI DI ESERCIZIO

ART. 8
LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI

1. In linea con quanto stabilito dall'art. 7 comma 2, della L.R. n. 38/19 per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri, calcolati sulla base del percorso pedonale più breve, dai luoghi definiti "sensibili" sotto indicati:
 - servizi per la prima infanzia;
 - gli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado;
 - i luoghi di culto;
 - impianti sportivi;
 - ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
 - residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori e circoli da gioco per adulti;
 - istituti di credito e sportelli bancomat;
 - esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati;
 - stazioni ferroviarie e di autocorriere;
2. L'installazione di apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS è comunque vietato:
 - a) all'interno dei luoghi sensibili di cui al comma 1 del presente articolo;
 - b) presso feste popolari, sagre e simili;
 - c) in aree esterne di qualsiasi tipo, pubbliche o private, di sale giochi, di circoli privati o di altri esercizi di qualunque tipologia;
 - d) negli immobili di proprietà dell'Amministrazione Comunale, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
 - e) nei chioschi su suolo pubblico.
3. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sale da gioco ed ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 del TULPS, esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 10 settembre 2019, n. 38.
5. In presenza di più luoghi sensibili la distanza minima di cui al presente articolo deve essere rispettata da ciascuno di essi.

6. L'obbligo di rispetto di distanza minima da luoghi sensibili non sussiste:

- a) per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, anche in caso di subingresso, finché permangano nella medesima ubicazione e non vengano collocati nuovi apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;
- b) nel caso in cui la struttura che detiene giochi, di cui all'articolo 3, sia preesistente al luogo sensibile che sorge successivamente al di sotto di distanza minima. In tale evenienza, dal momento dell'apertura del nuovo luogo sensibile diviene operativo il divieto di aggiunta sotto distanza minima di nuovi giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;
- c) nel caso di semplice sostituzione di apparecchi o congegni già regolarmente detenuti all'entrata in vigore del presente regolamento, mantenendone invariato il numero e la tipologia.

7. Non è richiesta distanza minima:

- a) per l'inserimento di giochi leciti tradizionali quali le carte, le bocce, i giochi da tavolo e simili;
- b) per l'installazione, nell'ambito di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli altri pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S., degli esercizi commerciali, delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, dei circoli privati di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 ed di ogni altra attività economica, di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del TULPS. Questi apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

8. I nuovi locali adibiti alle attività disciplinate dal presente articolo devono essere ubicati esclusivamente al piano terra degli edifici e, comunque, non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali; non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.

9. I giochi di cui ai commi 6 e 7 lettera a), c) e c-bis) del citato art. 110 TULPS, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

10. Al fine della tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat.

11. Ai fini della gestione dell'attività di sala giochi e l'installazione di giochi leciti, i locali devono essere conformi:

- a) alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche;
- b) alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- c) alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) alla normativa urbanistica edilizia vigente;
- e) ai Regolamenti Comunali vigenti.

12. I servizi igienici devono rispondere alle norme vigenti relative alle sale giochi, ai pubblici esercizi e alle altre attività commerciali aperte al pubblico.

13. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5 agosto 1994, n. 534.

Sono fatti salvi i titoli abilitativi in essere prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in corso di validità, fermo restando quanto previsto all'art. 16 (decadenza e revoca).

14. Il presente articolo si applica anche per le aperture a seguito di trasferimento:

- a. dell'attività di sale giochi che prevedono la collocazione di apparecchi di cui al comma 6 o 7 lettere a), c) e c-bis) dell'art. 110 TULPS;
- b. di apparecchi di cui al comma 6 o 7 lettere a), c) e c-bis) dell'art. 110 TULPS in esercizi aperti al pubblico;
- c. di sale scommesse, sale VLT, sale Bingo, negozi dedicati.

ART. 9
ADEMPIMENTI PER L'APERTURA ED IL TRASFERIMENTO
DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. Sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal **Comune**, entro 60 giorni dalla domanda, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.:

- a) l'apertura di una sala giochi, anche per subingresso, ed il trasferimento di sede di un'attività di sala giochi;
- b) l'aumento del numero degli apparecchi da gioco e la variazione della tipologia degli stessi in una sala gioco;
- c) l'introduzione di congegni di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S. presso esercizi commerciali o pubblici o circoli privati non già in possesso di licenza ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.

La suddetta autorizzazione è rilasciata dal Comune tramite il S.U.A.P. entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, dopo le necessarie verifiche endoprocedimentali, ivi comprese le verifiche volte a contrastare le infiltrazioni criminali di stampo mafioso (certificazioni antimafia), termine decorso il quale la domanda si intende tacitamente accolta (art.20 L.241/90 s.m.i.).

L'istanza di autorizzazione di cui al presente articolo va inviata esclusivamente in via telematica al S.U.A.P. comunale, corredata di tutti i documenti indicati dalla procedura.

2. Sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla **Questura** ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.:

- a) l'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Sale bingo;
- b) l'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Sale dedicate;
- c) l'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Agenzie di raccolta scommesse;
- d) l'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Negozi di gioco;
- e) l'installazione, presso qualunque tipo di attività, di Video Lottery Terminal (VLT) di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;
- f) qualsiasi altra variazione o modifica concernente le attività di cui al presente comma.

3. Sono soggette a Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP del Comune, ai sensi dell'art. Della Legge 241/1990 e s.m.i.:

- a) l'aumento della superficie del locale e/o del numero degli apparecchi installati;
- b) la modifica del legale rappresentante, della ditta, della ragione o della sede sociale di società titolari di sale giochi, apparecchi e congegni da gioco;
- c) la diminuzione della superficie del locale e/o del numero degli apparecchi installati;
- d) le variazioni relative al rappresentante di gestione di sale giochi, apparecchi e congegni da gioco;
- e) l'installazione e la gestione di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. nell'ambito di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli altri pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S., degli esercizi commerciali, delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, dei circoli privati di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 ed ogni altra attività economica già in possesso di licenza ai sensi degli articoli 86 o 88 T.U.L.P.S.;
- f) la cessazione dell'attività di sala giochi o di singoli giochi di cui all'articolo 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S..

4. I procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dalla L. n. 241/1990 e dalle disposizioni in materia di sportello unico di cui al D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i..

ART. 10
PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI

1. E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare nel titolo abilitativo.
2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.
3. Gli apparecchi da gioco di cui all'art.110, commi 6 e 7, del TULPS devono essere dotati del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 commi 6 e 7 all'interno di circoli privati e all'esterno dei locali.
5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all'art.110, comma 6 del TULPS è stabilito dal Decreto 27 luglio 2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art.110, comma 6 del TULPS" del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i..
6. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale, ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
7. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:
 - a) il superamento dei parametri numerici quantitativi degli apparecchi previsti dalla legge;
 - b) la realizzazione di sale attrezzate, pur nel rispetto formale dei parametri numerici quantitativi degli apparecchi, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.
8. L'attività di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al SUAP ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale 21/09/2007, n. 29 e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale.
9. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.
10. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico.
11. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale stesso.
12. Il titolo abilitativo, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.
13. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente Regolamento deve osservare le eventuali prescrizioni che l'Autorità Comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.
14. Al titolare di esercizio che detiene giochi di cui all'art. 110 commi 6 o 7 del TULPS all'interno del proprio locale non possono essere rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico per la collocazione dei giochi medesimi.
15. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.
16. E' interdetto l'ingresso nelle sale giochi e dell'utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 7 del T.U.L.P.S. ai minori di anni 14 se non accompagnati dai genitori o da chi ne esercita le funzioni o ne fa le veci.

17. Sono fatti salvi gli specifici obblighi previsti dalla normativa regionale e dai provvedimenti regionali di essa attuativi.

ART. 11 REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'

1. Per poter esercitare l'attività il titolare di impresa individuale deve:
 - a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS;
 - b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - c) deve dichiarare di essere in regola con il pagamento di ogni tassa, imposta o onere verso l'Amministrazione Comunale;
2. In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. n. 252/98, art. 2 (AMMINISTRATORI, SOCI) devono essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente comma 1 secondo quanto segue:
 - a) per le S.N.C.: tutti i soci ;
 - b) per le S.A.S. e le S.A.P.A.: i soci accomandatari ;
 - c) per le S.P.A. e le S.R.L. con pluralità di soci: dall'amministratore delegato/unico e/o dal Presidente del consiglio di amministrazione, dal Presidente della società se persona diversa dalle precedenti, dal socio di maggioranza assoluta (superiore al 50%), se persona fisica;
 - d) per le S.P.A. e le S.R.L., se unipersonali: dall'amministratore unico, dal Presidente se diverso dall'amministratore unico, dal socio unico, se persona fisica.
3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della SCIA o dell'istanza di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto di decadenza del titolo abilitativo.
4. E' obbligatoria, ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, la partecipazione a programmi di formazione e aggiornamento, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

ART. 12 UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI E DIVIETI

Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, le attività di cui al presente Regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:

- a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio agli accessi e/o vie di uscita dell'esercizio, nonché disturbo alla quiete pubblica e privata;
- b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro, ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
- c) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, che devono essere posizionati, nel rispetto a quanto stabilito dal Regolamento comunale di occupazione suolo pubblico, in adiacenza al fabbricato, sede dell'attività prevalente, garantendo il pubblico passaggio e le idonee protezioni da urti meccanici se dotato di impianto elettrico;
- d) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di 14 anni;
- e) il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;
- f) l'impianto elettrico dei locali deve essere realizzato in conformità al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e tale conformità deve essere attestata da professionista abilitato;

- g) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;
- h) l'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo.

ART. 13

INFORMAZIONE AL PUBBLICO E PUBBLICITA'

1. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso.
2. Deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS ai minori di anni 18, nonché per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.
3. All'esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.
4. Nel cartello di cui al comma 1 del presente articolo deve essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di 14 anni se non accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lett. a) e c) del TULPS.
5. I cartelli di cui ai commi 1. e 2. del presente articolo devono avere le dimensioni minime del formato A4 (mm.210x297 secondo lo standard ISO 216) e devono essere scritti almeno in italiano e inglese in tutto il territorio comunale, mentre nella località balneare di Eraclea Mare in italiano, inglese e tedesco, con caratteri chiaramente leggibili.
6. Nel locale devono essere esposti in modo chiaro e ben visibile, ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, i titoli abilitativi che consentono l'esercizio dell'attività.
7. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore o suo delegato.
8. Ai sensi della legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 38/2019, gli esercenti sono tenuti a esporre in modo ben visibile e leggibile il materiale informativo fornito dall'ULSS competente, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco.
9. E' vietato agli operatori dei punti gioco di far credito ai giocatori d'azzardo. E' vietata qualsiasi forma di agevolazione, di promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d'azzardo.
10. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio.
11. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del TULPS, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative agli importi totali delle vincite, al costo della partita, alle regole e funzionamento del gioco, la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti e le regole che presiedono alla formazione delle medesime combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi; devono inoltre esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco: qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari.
12. Le informazioni di cui al precedente comma 10 devono essere riportate su appositi cartelli di dimensioni che garantiscano ampia visibilità ai giocatori.
13. Non devono essere pubblicizzate con cartelli od altre modalità le eventuali vincite conseguite.
14. Non deve essere utilizzata nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini similari ingannevoli che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.

15. In ogni caso è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

Art. 14 ORARI E OBBLIGO DI SPEGNIMENTO

1. Sono introdotte le seguenti tre fasce orarie di interruzione del gioco per tutti gli apparecchi automatici di intrattenimento e svago di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS e ss.mm.:

- a) dalle ore 7:00 alle ore 9:00
 - b) dalle ore 13:00 alle ore 15:00;
 - c) dalle ore 18:00 alle ore 20:00.
- di tutti i giorni compresi i festivi.

2. Gli orari di funzionamento e utilizzo di tali apparecchi devono essere resi noti al pubblico tramite esposizione di apposito cartello sia all'esterno dell'attività, sia all'interno dei locali.

3. Nell'ambito delle limitazioni di cui al comma 1, il titolare dell'attività ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e chiusura. L'orario adottato deve essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello visibile dall'esterno.

4. Le limitazioni di orario di cui al comma 1 si applicano indistintamente su tutto il territorio comunale e per l'intero anno solare sia alle sale giochi autorizzate ex art. 86 ed ex art. 88 del TULPS e ss.mm., sia all'interno di pubblici esercizi, tabaccherie, edicole e di altri locali diversi da quelli autorizzati dagli artt. 86 e 88 del TULPS.

5. Le violazioni di orario di cui al comma 1, ma anche la mancata esposizione del cartello recante gli orari di apertura e chiusura dell'attività sono punite nella medesima entità dalle sanzioni pecuniarie amministrative e accessorie stabilite al successivo art. 15 comma 2.

TITOLO III - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 15 SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS di cui al R.D. n. 773/1931 sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17quater e 110 del medesimo.

2. A recepimento delle disposizioni di cui all'art. 14 della L.R. 38/2019, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4 e comma 5 del presente regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 6.000,00 per un importo in misura ridotta di euro 4.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;
- b) il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'articolo 14 del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per un importo in misura ridotta di euro 1.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS.
- c) la violazione dei divieti di cui all'articolo 13 comma 8 e comma 9 del presente regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 6.000,00 per un importo in misura ridotta di euro 4.000,00.

2.1. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all'articolo 11, comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 1.500,00 per un importo in misura ridotta di euro 1.000,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS e da euro da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 6.000,00 per un importo in misura ridotta di euro 4.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse; oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il Comune effettua una diffida ad adempiere alla formazione entro sessanta giorni, con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento.

2.2. In caso di inosservanza della suddetta diffida di cui al comma 2.1, il Comune dispone la chiusura temporanea mediante apposizione dei sigilli agli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.

2.3.. Nei confronti dei soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dal comma 2, il Comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS mediante apposizione dei sigilli, anche se hanno provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

3. Le violazioni al presente regolamento, non disciplinate dal TULPS o da altre disposizioni normative specifiche sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa fissata da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 1.000,00, per un importo in misura ridotta di euro 500,00.

3.1. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al precedente comma 3, è disposta ai sensi dell'articolo 10 del TULPS, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale da gioco autorizzate ex artt. 86 e 88 del TULPS., ovvero la sospensione dell'attività principale all'interno della quale sono collocati gli apparecchi automatici da intrattenimento per un periodo da DIECI a TRENTA giorni. Si precisa che la recidiva si verifica qualora la medesima violazione venga commessa per due volte in un biennio anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981. Nei casi più gravi viene disposta la revoca del titolo o la cessazione definitiva dell'attività.

4. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo comma 2, comma 3 e comma 6 sono di competenza del Comune, applicando i principi della legge n. 689 del 24 novembre 1981, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'ottanta per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal Comune alla Regione entro il 30 giugno dell'esercizio successivo quello dell'introito della sanzione;

5. I proventi derivanti dalle sanzioni saranno destinati prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo, o, in alternativa, a finalità di carattere sociale e assistenziale.

ART. 16 DECADENZA E REVOCA

1. Il titolo abilitativo decade d'ufficio in caso di:

- a. perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
- b. quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
- c. quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione dell'attività ai sensi dell'art. 10 del TULPS;

- d. venir meno dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS;
 - e. mancata attivazione o sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi, dalla data di rilascio del titolo abilitativo o dall'accertata sospensione dell'attività, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
 - f. trasferimento di sede dell'attività oggetto di autorizzazione ex artt. 86 e 88 del TULPS, in difformità a quanto disposto dall'art. 9 del presente regolamento;
 - g. sospensione dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni senza darne comunicazione al SUAP, così come previsto dall'art. 99 del TULPS;
 - h. sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
 - i. recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110, comma 9, del TULPS da parte del titolare;
 - j. reiterata violazione delle norme del presente Regolamento successiva al provvedimento di sospensione;
 - k. accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative, successivamente al provvedimento di riduzione dell'orario. L'accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo.
2. Il titolo abilitativo viene revocato:
- a. su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica;
 - b. nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità.

ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione, mentre le prescrizioni relative alla sola localizzazione e distanze, di cui all'art. 8 del presente regolamento, non si applicano agli esercizi già autorizzati o in corso di autorizzazione e ai loro eventuali subingressi, salvo quanto diversamente verrà disposto per tali situazioni pregresse dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni, ovvero dalla Regione Veneto.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia, nonché alle disposizioni normative comunque sovra ordinate.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i provvedimenti comunali in materia, incompatibili con quanto disciplinato dal medesimo. In particolare è abrogato il Regolamento comunale in materia di giochi approvato con D.C.C. n. 27 del 15/05/2017.